



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 180 del 14-12-2020)

OGGETTO: Disciplinare per l'installazione di cappotti termici sugli edifici che affacciano su pubblica via.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la normativa urbanistica nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile sia attraverso lo scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia con la concessione di premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori stabiliti dalla legge;
- sempre nell'ottica di incentivazione di tali tipologie di interventi la realizzazione di cappotti termici è inoltre esclusa dal pagamento del contributo di concessione ed è soggetta ad una disciplina più favorevole in materia di distanze dagli edifici e dai confini;

CONSIDERATO CHE:

- recentemente, in relazione ad alcuni interventi edilizi proposti dai privati che prevedevano la realizzazione di cappotto termico aggettante su spazi pubblici, si è posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi;

ATTESO CHE:

- l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 “attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” è permesso derogare alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne;
- il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 art.14 comma 7, prevede che :<< Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. >>;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 147 del vigente regolamento edilizio comunale fissa i limiti per tipologie di aggetto nelle quali non è compresa la fattispecie particolare del cappotto termico;

PRECISATO CHE:

- la presente disciplina concerne unicamente le condizioni ai fini viari per l'acquisizione del titolo idoneo alla presentazione della concessione edilizia o della segnalazione certificata di inizio attività, nel caso di occupazione di soprassuolo pubblico con il cappotto termico, essendo esclusa qualsiasi considerazione circa gli aspetti di natura edilizia che rimangono disciplinati dalle specifiche norme di settore;

TENUTO CONTO:

- della specifica tipologia di opere si ritiene di autorizzare, in via generale, per garantire un trattamento omogeneo delle richieste dei privati, la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni:
- lo spessore massimo consentito è di cm. 10 comprensivo di intonaci e finiture;
- il cappotto termico sia realizzato sull'intera facciata dell'edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO:

- pertanto necessario procedere alla modifica degli articolati normativi del Regolamento Edilizio;

CONSIDERATO ALTRESI':

- Che occorre fornire una risposta ai cittadini in tempi celeri affinché coloro che ne abbiano interesse possano presentare le richieste di abilitazione edilizia all'intervento e dar corso effettivo alle opere e delle linee guida per gli interventi futuri;

VISTO

- l'art. 48 del D.lgs 267/2000;
- il D.M. 05/11/2001
- il Decreto sindacale 42/2019;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

1. **Di far proprie le premesse ed in particolare la necessità di garantire un trattamento omogeneo ai privati cittadini relativo alla realizzazione di cappotti termici su spazi pubblici;**
2. **Di adottare i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici:**
 - **lo spessore massimo consentito è di cm. 10 comprensivo di intonaci e finiture;**
 - **non potranno essere autorizzati per motivi viari i cappotti termici su pubbliche vie di larghezza inferiore ai 2,8 mt. lineari e comunque sia l'istallazione su un solo lato della strada di cappotti termici, dovrà permettere una futura installazione sul lato prospiciente di un cappotto termico di larghezza potenziale di 10 cm, senza ridurre la larghezza residua della strada al di sotto del suddetto limite;**
 - **non potranno essere autorizzati per motivi viari i cappotti termici su intersezioni di due o più pubbliche vie, qualora la strada interessata dall'installazione abbia una larghezza inferiore ai 3,2 mt, e comunque sia l'istallazione su un solo lato della strada di cappotti termici, dovrà permettere una futura installazione sul lato prospiciente di un cappotto termico di larghezza potenziale di 10 cm, senza ridurre la larghezza residua della strada al di sotto del suddetto limite;**
 - **non potranno essere autorizzati per motivi viari i cappotti termici, qualora ricadenti su marciapiedi aventi larghezza inferiore a 1,5 mt. Comunque sia l'istallazione del cappotto non deve comportare la riduzione della larghezza del marciapiede al di sotto di 1,5 mt;**
 - **di evidenziare che la presente deliberazione viene adottata onde supplire alla mancanza di proprie disposizioni regolamentari interne, dando sin d'ora atto che si**

- procederà ad avviare lo specifico iter di approvazione in seno al Consiglio Comunale per gli atti di competenza;**
- di trasmettere la presente all'Area Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico, all'Area Urbanistica e ricostruzione e all'Area Vigilanza;**

Con ulteriore votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

14-12-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Samuel Rosati

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 18-12-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE